

## ADEMPIMENTI

---

### ***Il secondo acconto per l'anno 2016 dei contributi alla gestione IVS***

di **Luca Mambrin**

Entro il prossimo **mercoledì 30 novembre** i contribuenti iscritti alla **gestione IVS artigiani e commercianti** dovranno effettuare **il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2016** dei contributi previdenziali.

Per la determinazione degli importi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione IVS, ovvero:

- **titolari** di imprese individuali **artigiane**,
- **titolari** di imprese individuali **commerciali**,
- **soci di società artigiane e commerciali** tenuti al versamento di contributi previdenziali,

sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti, si dovrà fare riferimento alle indicazioni fornite dalla [circolare INPS 15/2016](#).

La circolare ha infatti chiarito che, per l'anno 2016:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **è pari a 15.548 euro**;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a **76.872 euro**;
- il massimale di 76.872 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione **con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996** o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, **il massimale annuo è pari, per il 2016, a 100.324 euro**;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di 15.548 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per **l'anno 2016 a 46.123 euro**; per i redditi superiori a 46.123 euro annui resta confermato l'aumento **dell'aliquota di un punto percentuale**, come disposto dall'[articolo 3-ter della L. 438/1992](#).

I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

SOGGETTI	REDDITO	ALiquota ARTIGIANI	ALiquota COMMERCANTI
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni	Da € 15.548 fino ad € 46.123	<b>23,10%</b>	<b>23,19%</b>
	Da € 46.123,01 fino ad € 76.872*	<b>24,10%</b>	<b>24,19%</b>
collaboratori di età inferiore a 21 anni	Da € 15.548 fino ad € 46.123	<b>20,10%</b>	<b>20,19%</b>
	Da € 46.123,01 fino ad € 76.872*	<b>21,10%</b>	<b>21,19%</b>

\* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il **reddito massimale** è aumentato fino ad **€ 100.324**

In merito all'individuazione dell'**ammontare del reddito** da assoggettare all'imposizione, deve essere preso in considerazione il **totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2015**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti. Si ricorda che, per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Per i **titolari di impresa individuale in contabilità ordinaria** il rigo da considerare per il calcolo dell'acconto è il rigo **RF101** del modello Unico 2016, mentre gli imprenditori in **contabilità semplificata** dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo **RG36**. I **soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari** (i cui contributi sono versati dal titolare) e i **soci di società trasparenti** che dichiarano i redditi nel quadro RH per il calcolo dell'acconto contributivo dovuto dovranno fare riferimento al rigo **RH14 campo 2**, mentre per i soggetti che, ai sensi dell'[articolo 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011](#), hanno adottato il "*regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità*", il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, sezione I, al rigo **LM6** (reddito lordo o perdita) – il rigo **LM9** (perdite pregresse), avendo però barrato la casella "Impresa" o "Impresa familiare". Infine, per i soggetti che hanno adottato il **regime forfetario**, il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, sezione II, al rigo **LM34** (reddito lordo, dato dalla somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei rigi da LM22 a LM30) – il rigo **LM37** (perdite pregresse). Si ricorda che per coloro che hanno aderito al **regime contributivo agevolato dal 2016 è prevista la riduzione del 35%** dei contributi dovuti alla gestione IVS.

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società si dovrà far riferimento per il calcolo del contributo all'indicazione data nella **circolare INPS 97/2016**, ovvero alla seguente formula:

$$RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1}) + [RG31 - (RG33 + RG35, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da$$

RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12.

